



UNIONE MONTANA MONDOLE'

Provincia di Cuneo

C.F. 03668540044

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020

Questa Unione Montana, in applicazione della Legge Regionale n° 24 del 17 Dicembre 2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" e a seguito della legge D.G.R. n° 27-431 del 13/10/2014, ha definito le modalità di raccolta e le disposizioni per ottenere il TITOLO per la raccolta.

TITOLO PER LA RACCOLTA:

Il TITOLO per la raccolta, consiste nella ricevuta del versamento della somma di € **30,00** che dovrà essere effettuata con bonifico bancario su:

IBAN IT 63X08753 46620 0000 1010 5445

intestato all'Unione Montana Mondole **indicando le proprie generalità, residenza, luogo e data di nascita e come causale "L.R. 24/2007 - TITOLO per la raccolta funghi anno 2020"**.

Il TITOLO per la raccolta è personale ed ha validità per l'anno solare in corso sul territorio di tutta la Regione Piemonte.

Sulla ricevuta del versamento NON dovrà più essere apposta alcuna marca da bollo.

Al fine della validità del TITOLO per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al massimo di tre annualità (€ 60,00 per 2 anni - € 90,00 per tre anni) e in tal caso nella casuale dovrà essere indicato "L.R. 24/2007 - TITOLO per la raccolta funghi anni es. 2020/2022".

Per i Residenti nel territorio di questa Unione Montana, è possibile ottenere, in alternativa al titolo valido su tutto il territorio regionale, un titolo valido sul solo territorio di competenza di questo Ente e quindi nei Comuni che ne fanno parte, versando la somma di € 20,00 annuali - (€ 40,00 per 2 anni - € 60,00 per tre anni).

La ricevuta del versamento accompagnata da idoneo documento di identità, dovrà essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

I minori di anni 14, possono effettuare la raccolta gratuitamente poiché accompagnati (nel numero massimo di due) da persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Oltre al TITOLO annuale, è possibile ottenere TITOLI giornalieri al costo di € 5,00 e settimanali al costo di € 10,00.

Le modalità di versamento sono le stesse di cui sopra.

Tali TITOLI sono validi, su tutto il territorio regionale.

Al fine della validità, nella casuale potranno essere utilizzate le seguenti diciture:

- Per il GIORNALIERO: " L.R.24/2007 - TITOLO per la raccolta funghi valido il giorno _____ "
- Per il SETTIMANALE: "L.R. 24/2007 - TITOLO per la raccolta funghi valido dal giorno ____ al giorno _____ "

CASI PARTICOLARI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI TITOLO PER LA RACCOLTA:

Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi:

1. raccolta dei chiodini o famigliola buona, dei prataioli, delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche, dell'orecchione, del coprino chiomato e della mazza di tamburo.
2. nei terreni di proprietà privata per il titolare, per il coltivatore del fondo, l'usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti ascendenti e discendenti e loro affini al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore). In questo caso per i raccoglitori non vi sono limiti quantitativi giornalieri.

PRINCIPALI MODALITA' DI RACCOLTA E DIVIETI:

La raccolta è consentita per la quantità giornaliera di 3 kg

I funghi devono essere posti in contenitori adatti alla diffusione delle spore.

È vietato l'uso di contenitori di plastica.

È vietato usare rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono danneggiare il terreno il meglio del fungo o le radici.


È vietata la distribuzione o il danneggiamento volontario dei funghi epigei anche se velenosi o non commestibili.

La raccolta è VIETATA:

- Nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente puliti;
- Nei giardini e pertinenze della abitazioni;
- Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata;

- Nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
- Dal tramonto alla levata del sole;
- Nei terreni segnalati con indicazioni di proprietà privata e/o raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco ai sensi Art. 820 - 821 del C.C..
- Nei fondi chiusi ai sensi dell'Art. 841 del C.C. (recinzioni, staccionate, ecc..)

Per ogni altra indicazione, si fa riferimento al Regolamento raccolta funghi approvato dall'Unione ed alla L.R. 27 e s.m.i.



IL PRESIDENTE
F.to(Rag. Adriano BERTOLINO) in originale

